

## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FAMILIARE IN VIGORE DA GIUGNO 2016**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA**

1. La mediazione familiare è un servizio che Mediamo offre ai coniugi, ai conviventi, ai genitori, ai figli e in genere alle famiglie che prevede la possibilità di utilizzare le particolari competenze dei nostri Mediatori per riorganizzare le relazioni familiari e raggiungere accordi condivisi.

### **ART. 2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

1. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso la Segreteria di Mediamo.
2. La procedura può essere attivata sia su ordine del giudice sia su iniziativa personale, mediante il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria.
3. E' disponibile un apposito modulo sul sito [www.mediamo.it](http://www.mediamo.it) utile al fine di presentare la domanda di mediazione. Le parti possono presentare la domanda in carta libera purché siano indicati tutti gli elementi previsti nel nostro modulo.
4. In ogni caso la domanda deve contenere:
  - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
  - b. nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
  - c. indicazione sommaria delle questioni da trattare;

### **ART. 3 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione familiare amministrata da Mediamo.
2. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. La parte istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte e deve in ogni caso provvedervi di sua iniziativa qualora ritenga di voler interrompere eventuali prescrizioni o impedire decadenze.
3. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno eventualmente avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito [www.mediamo.it](http://www.mediamo.it). La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza.

### **ART. 4 – LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione si svolge nelle sedi di Mediamo o, in alternativa, in altro luogo con il consenso di tutte le parti e del Mediatore.

2. La Segreteria fissa il primo incontro tra le parti con il mediatore designato e in tale incontro il mediatore fornisce l'informativa sul procedimento di mediazione e pianifica una serie di incontri (normalmente di un'ora e mezza ciascuno).

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi eventuali mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza.
5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che partecipano alla mediazione o formato durante il procedimento.

#### **ART. 6 – NOMINA DEL MEDIATORE**

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco di Mediamo. La lista dei mediatori è consultabile sul sito [www.mediamo.it](http://www.mediamo.it).
2. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento.
3. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra quelli inseriti nella propria lista. Le parti possono fornire una preferenza sul Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo, della quale l'organismo ne terrà conto subordinatamente al rispetto del successivo art. 7.

#### **ART. 7 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il Mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori allegato al presente Regolamento (All. A).
2. In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

#### **ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E FUNZIONI DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione del conflitto familiare.
2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione ed è autorizzato a tenere incontri

coniunti e separati con le parti.

### **ART. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI**

1. L'assistenza degli avvocati nel procedimento di mediazione familiare è facoltativa. La presenza dei legali ai singoli incontri, viene valutata e decisa nel corso del procedimento.

### **ART. 10 – ESITO DELLA MEDIAZIONE**

1. Se è raggiunto un accordo condiviso, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto dalle parti con l'assistenza dei loro legali.

### **ART. 11 – INDENNITA'**

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 50,00 IVA inclusa che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.
2. Sono dovute prima di ciascun incontro Euro 75,00 IVA inclusa, in solido, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, salvo diverso accordo con il Mediatore e l'Organismo di Mediazione.

### **ART. 12 – RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

1. E' di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
  - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, la scelta dell'Organismo di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
  - b. la comunicazione alla controparte, con ogni mezzo idoneo, dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione nel caso in cui voglia interrompere la prescrizione o impedire la decadenza;
  - c. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  - d. l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni.

Milano, 1 giugno 2016